

N. 20 DEL 20.04.2009 : APPROVAZIONE DI CONVENZIONE RICOGNITIVA, INNOVATIVA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS A FAVORE DI VENETO DISTRIBUZIONE S.P.A.

(ART. 23 D.L. 30.12.05 CONV. IN L. 51/2006 e art. 46 BIS D.L. 01.10.07 CONV. IN L. 244/07)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- Che con Deliberazione di C.C. n. 113 del 12.11.1985 il Comune di Bagnoli di Sopra autorizzava il Consorzio Co.s.e.con. ad estendere le reti di distribuzione del gas metano a tutti i comuni aderenti allo stesso Consorzio ed accettava il progetto per la distribuzione così come definito nell'accordo sottoscritto in data 29.06.1984;
- Che con deliberazione di C.C. n. 108 del 03.09.1986 il Comune di Bagnoli di Sopra confermava l'autorizzazione al Consorzio Co.S.E.Con. all'estensione delle reti gas e delegava lo stesso alla presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi o altre provvidenze utili alla realizzazione degli impianti ed alla gestione del servizio e si impegnava a rilasciare le delegazioni necessarie al finanziamento delle opere in ragione dell'importo risultante dal progetto esecutivo;
- che con Deliberazione n. 22 del 03.07.1986, l'Assemblea Consortile di Co.S.E.Con. aveva deciso di procedere alla gestione diretta del servizio di metanizzazione e di procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione delle reti di distribuzione del gas metano ai Comuni interessati;
- con Deliberazione di C.C. n. 108 del 09.10.1986 il Comune di Bagnoli di Sopra aderiva all'iniziativa del Consorzio per lo sviluppo Economico e Sociale del Conselvano (Co.S.E.Con.) di approvazione di un accordo con la Società SNAM s.p.a. del 29.06.1984 riguardante la metanizzazione dei Comuni interessati;
- che il Comune di Bagnoli di Sopra è socio della CO.SE.CON. s.p.a. giusta deliberazione del C.C. n. 46 del 16.12.1993;
- che con deliberazione assembleare della CO.SE.CON. s.p.a. in data 07.09.2002 si è proceduto a porre in essere il progetto di riorganizzazione aziendale attraverso la costituzione di nuove società separate riguardo al servizio gas ed il servizio reti, così come previsto dal D.Lgs. 164/2000. con la partecipazione di ulteriori soggetti giuridici interessati al servizio gas;
- che in data 29.07.2003 le Società CO.SE.CON. s.p.a., VIGENZONE GAS s.r.l. e SIMA s.p.a. hanno convenuto di costituire la società CO.SE.CON. Distribuzione s.p.a. e si sono impegnate a conferire i rispettivi rami d'azienda di distribuzione gas alla costituenda nuova società la quale diventa "*articolazione operativa*" della CO.SE.CON. s.p.a. con effetto a partire dal 01.06.2005;
- che con Deliberazione del C.C. n. 38 del 22.12.2004 si prendeva atto dell'intenzione di cedere da parte di Co.Se.Con. s.p.a. del ramo d'azienda a Co.Se.Con. Distribuzione s.p.a. per il servizio distribuzione gas metano a far data dalla comunicazione da parte della stessa Co.Se.Con. s.p.a.;
- che nella stessa Deliberazione di C.C. n. 38 del 22.12.2004 si dava atto che la suddetta cessione del ramo d'azienda "*non comportava effetti o conseguenze giuridiche ulteriori o automatiche riguardo le situazioni attinenti al servizio distribuzione gas metano, comprensive delle proprietà delle reti*";
- che con atto notarile in data 30.10.2006 e con effetto dal 10.11.2006 CO.SE.CON. DISTRIBUZIONE s.p.a. ha variato la propria denominazione sociale in VENETO DISTRIBUZIONE s.p.a.;
- con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 6 in data 30.03.2007 si prendeva atto della scadenza del periodo transitorio per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano, gestito da Veneto Distribuzione s.p.a., sino al 31.12.2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, d.l. 30.12.2005, n. 273 convertito con la L. 51/2006 e del D.Lvo. 164/2000, in quanto la società risulta partecipata per una percentuale superiore al 40% da capitale privato;
- che con la stessa Deliberazione di C.C. n. 6 del 30.03.2007 veniva concesso a Veneto Distribuzione s.p.a., per motivi di interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c. 2 del D.L. 30.12.2005 n. 273, convertito con Legge 51/2006, un ulteriore anno di proroga

del servizio distribuzione del gas con scadenze al 31.12.2010, condizionato all'impegno da parte di Veneto Distribuzione s.p.a. di realizzare nuove condotte gas metano pari a ml. 500 per l'anno 2008, ml. 500 nell'anno 2009 e ml. 1.000 nell'anno 2010;

- che Veneto Distribuzione s.p.a. ha chiesto la formalizzazione dell'attuale affidamento in un atto concessorio che ratifichi il rapporto in essere, normandolo a garanzia di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, pur confermando tutti gli impegni di estensione della rete di distribuzione del gas ed opere accessorie, trasmettendo bozza di convenzione in data 30.10.2008 assunta al prot. comunale al n. 7393 e successivamente modificata e ritrasmessa in data 06.11.2008 prot. n. 7631;
- che la convenzione acclusa alla istanza presentata da Veneto Distribuzione s.p.a. propone i seguenti contenuti rispetto all'affidamento in essere:
 1. introducendo il concetto di "anno termico", si proroga di fatto la scadenza della stessa concessione al 2011;
 2. prevede l'onerosità della concessione tramite la corresponsione all'ente concedente di un canone determinato nella misura del 6% (sei centesimi) del VRD per l'anno termico 2008/2009, nella misura del 8% (otto centesimi) del VRD per l'anno termico 2009/2010 e nella misura del 10% (dieci centesimi) del VRD per l'anno termico 2010/2011;
 3. prevede la facoltà per il Comune concessionario di bandire anticipatamente la gara per il nuovo affidamento, a termini di legge, una volta definiti i bacini territoriali ottimali di cui all'art. 46 bis, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dall'art. 2, comma 175, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dunque, fermi gli impegni assunti da Veneto Distribuzione s.p.a., attribuisce al concessionario la potestà di perseguire nel modo più adeguato l'interesse pubblico alla miglior erogazione del servizio di distribuzione del gas;
 4. Stabilisce che alla scadenza della concessione, anche per cessazione del periodo transitorio previsto dalla legislazione vigente sul gas il valore dell'impianto dovrà essere corrisposto dal concessionario subentrante, determinato ai sensi dell'art. 24, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578; sarà detratto da tale valore i contributi ricevuti direttamente dai clienti, né i contributi ricevuti da chiunque, privati ed amministrazioni comprese.

RICONOSCIUTA la necessità di regolare comunque il rapporto giuridico già in essere, a prescindere dalla proroga temporale già stata fissata al 31.12.2010, comprensivo dell'anno di bonus concedibile per motivi di pubblico interesse, con Deliberazione di C.C. n. 6 del 30.03.2007;

CONSIDERATO che successivamente alla suddetta Deliberazione del C.C. n. 6 del 30.03.2007, è stata approvata la Legge 29 novembre 2007, n. 222 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" il quale prevede:

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. *Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.*

4. *A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.*

RILEVATA pertanto la necessità di sottoscrivere apposita convenzione ricognitiva innovativa della concessione di distribuzione del gas con Veneto Distribuzione s.p.a., soggetto già beneficiario del provvedimento di presa atto e proroga del periodo transitorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, d.l. 30.12.2005, n. 273 convertito con la L. 51/2006 e del D.Lvo. 164/2000, secondo quanto disposto dalla già citata Deliberazione di C.C. n. 6 del 30.03.2007;

PRESO ATTO che i contenuti della proposta di convenzione ricognitiva innovativa della concessione di distribuzione del gas con Veneto Distribuzione s.p.a. devono essere:

- riconoscimento al comune di un canone di concessione fino al 10% del VRD con decorrenza dal 01.01.2008 e fino alla naturale scadenza del periodo transitorio, (già fissato dal Comune di Bagnoli di Sopra alla data del 31.12.2010, con la citata Del. C.C. n. 6/2007), quale ristoro di mancato ricavo del naturale canone di concessione nell'eventualità di poter bandire la gara per l'affidamento della concessione (art. 46 bis, c. 4° del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito nella L. 29.11.2007, n. 222);
- la conferma degli impegni alla realizzazione delle estensioni delle reti di distribuzione del gas in corso di costruzione già indicati all'istanza di proroga approvata con deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2007;
- l'imposizione puntuale a carico della società concessionaria delle responsabilità connesse alla gestione del servizio ed alla custodia delle reti, impianti ed accessori;
- definire i criteri di determinazione del valore degli impianti alla scadenza della concessione, anche per cessazione del periodo transitorio;

CONSIDERATO inoltre che la sottoscrizione della convenzione consente d'assicurare la continuità del servizio in attesa della definizione degli ambiti territoriali minimi ottimali da parte delle competenti autorità ministeriali in vista della celebrazione di gare per l'affidamento anche in forma associata e rappresenta un elemento di trasparenza e di verificabilità del rapporto con il concessionario e costituisce formalizzazione necessaria per garantire chiarezza trasparenza e predeterminazione dei rapporti tra concedente e concessionario;

RITENUTO di dover introdurre alcune modifiche allo schema di convenzione proposto da Veneto Distribuzione s.p.a., al fine di allineare i contenuti della citata convenzione a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, in particolare:

- L'articolo 5 – Canone di Concessione - si uniforma a quanto previsto dall'art 46-bis, comma 4, Legge 222/2007 che prevede quanto segue:
"A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni..."

La legge prevede che i comuni, attraverso proprie delibere, possano richiedere al concessionario di incrementare il canone di concessione fino al 10% del VRD, di conseguenza la proposta di convenzione avanzata prevede che il gestore riconosca per gli anni rimanenti, fino alla scadenza del periodo transitorio, il 10% del VRD.

- L'articolo 11 - Scadenza della concessione -

Il Comune di Bagnoli di Sopra ha concesso a Veneto Distribuzione s.p.a. l'anno di proroga previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano) con Delibera di C.C. n. 6 del 30.03.2007 e pertanto la scadenza è già fissata al 31.12.2010.

L'articolo 69 della legge recita come segue:

"La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse..."

E' stata eliminata la parte relativa all'individuazione degli Ambiti Territoriali Minimi, in quanto il Comune può avvalersi della facoltà di riscatto degli impianti, ferme restando le relative disposizioni in materia.

Per quanto riguarda il valore di riscatto degli impianti ed i criteri di valutazione, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 164/2000 (decreto Letta) che all'articolo 15 comma 5 così recita:

"Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione"

Benchè il decreto stesso rimandi alle disposizione previste nei contratti di concessione, non sembra opportuno prevedere modalità di riscatto penalizzante per chiunque subentri nella gestione del servizio, senza prendere in considerazione le indicazioni a riguardo fornite dal governo.

PRESO ATTO pertanto dello schema di convenzione modificato ed allegato sub. A) al presente provvedimento;

RICHIAMATO il parere legale espresso dall'Avvocato Gianluca Romagnoli, pervenuto in data 12.11.08 prot. n. 7864 incaricato dal Comune di Bagnoli di Sopra al fine di assistere lo stesso nell'esame e nella definizione di un testo condiviso della convenzione proposta;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs., n. 267/2000, allegato sub A);

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** lo schema di convenzione ricognitiva, innovativa della concessione distribuzione del gas, allegato sub a), a favore di Veneto Distribuzione s.p.a. ed i documenti ad essa allegati quali il regolamento tecnico, la carta dei servizi, elenco prezzi predisposti dal concessionario e da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto** che con propria Deliberazione n. 6 del 30.03.2007 si prendeva atto della scadenza del periodo transitorio per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano, gestito da Veneto Distribuzione s.p.a., sino al 31.12.2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, d.l. 30.12.2005, n. 273 convertito con la L. 51/2006 e del D.Lvo. 164/2000, in quanto la società risulta partecipata per una percentuale superiore al 40% da capitale privato;
- 3) **di dare atto**, altresì, che con la citata Deliberazione di C.C. n. 6 del 30.03.2007 veniva concesso a Veneto Distribuzione s.p.a., per motivi di interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c. 2 del D.L. 30.12.2005 n. 273, convertito con Legge 51/2006, un ulteriore anno di proroga del servizio distribuzione del gas con scadenze al 31.12.2010, condizionato all'impegno da parte di Veneto Distribuzione s.p.a. di realizzare nuove condotte gas metano pari a ml. 500 per l'anno 2008, ml. 500 nell'anno 2009 e ml. 1.000 nell'anno 2010;
- 4) **di prendere atto** che, ove lo schema di convenzione allegato non fosse sottoscritto da Veneto Distribuzione s.p.a., la presente Amministrazione è sin d'ora disponibile ad un'ulteriore confronto al fine di addivenire, nel rispetto dei reciproci interessi, ad un nuovo testo reciprocamente condivisibile, e ciò entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla trasmissione della presente deliberazione, ritenendosi il Comune di Bagnoli di Sopra, allo spirare del predetto termine, libero di determinare secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi dagli uffici ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegati sub A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti così espressi dai n. 15 Consiglieri presenti:

- Votanti n. 15
- Favorevoli n. 12
- Astenuti n. 3 (SGUOTTI Marcolina - CAPUZZO Renato - RAGAZZO Isabella -)
- Contrari n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione così come redatta in proposta e premessa senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti così espressi dai n. 15 Consiglieri presenti:

- Votanti n. 15
- Favorevoli n. 12
- Astenuti n. 3 (SGUOTTI Marcolina – CAPUZZO Renato - RAGAZZO Isabella -)
- Contrari n. 0

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

BOZZA DEFINITIVA

CONVENZIONE RICOGNITIVA INNOVATIVA DELLA CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS A FAVORE DI VENETO DISTRIBUZIONE S.P.A.

(ART. 23 D.L. 30.12.05 CONV. IN L. 51/2006 e art. 46 BIS D.L. 01.10.07 CONV. IN L. 244/07)

Art. 1

Oggetto della convenzione ricognitiva - innovativa

Allo scopo di consentire alla società l'espletamento del servizio di distribuzione del gas, il Comune di Bagnoli di Sopra (di seguito Comune) conviene con Veneto Distribuzione s.p.a., (di seguito Società) la presente convenzione ricognitiva innovativa dell'affidamento di detto servizio nei modi e nei termini di seguito precisati con corrispondente diritto per la Società di occupare il suolo e il sottosuolo occorrenti per la posa e il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio, nel rispetto delle norme vigenti e dei vincoli e delle prescrizioni contenute negli atti di pianificazione urbanistica, previo in quanto dovuto il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La società potrà estendere il servizio ad altri comuni, utilizzando per il trasporto del gas la rete esistente nel Comune concedente, purché ciò non costituisca detrimento per il servizio svolto nel Comune medesimo.

Art. 2

Principi sull'erogazione del servizio e tutela dell'utenza

L'erogazione del servizio avviene ai sensi della carta dei servizi del settore gas (allegato 1), predisposta dal concessionario in recepimento della disciplina dettata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas.

Tale carta viene allegata a questa convenzione e ne rappresenta parte integrante, dovendosi ritenere approvata dal Comune. La Società recepisce, entro 3 mesi dalla loro adozione, ogni modificazione della disciplina dettata in materia dall'Autorità per l'energia: tali modifiche sono sottoposte all'approvazione del Comune.

Le condizioni per la distribuzione del gas all'utenza sono indicate nell'allegato capitolato tecnico inerente alla distribuzione che sarà sottoposto all'approvazione definitiva degli uffici tecnici comunali (all. 2).

Art. 3

Manutenzione e custodia degli impianti

I beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas nel territorio comunale, comprese le derivazioni ai privati fino al contatore sono affidate alla disponibilità e custodia della società, la quale ne assume piena e totale responsabilità e l'obbligo della regolare manutenzione per l'intero periodo della concessione, mantenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi danno che potesse derivare a terzi dalla presenza e dall'uso di tale impianto durante il periodo di concessione, così che sia esclusa ogni responsabilità sia civile che penale per la medesima.

La concessionaria mantiene in stato di efficienza e sicurezza l'intera rete di distribuzione effettuando, ogni qualvolta necessario, tutte le opportune sostituzioni.

Art. 4

Obblighi particolari della concessionaria

E' fatto obbligo alla concessionaria di:

- i) osservare tutte le norme sulla viabilità e sull'igiene nonché le norme sull'assicurazione e sulla previdenza sociale nei confronti del personale che sono contenute in leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro vigenti e futuri;
- ii) osservare e far osservare, nel limite della sua competenza, le norme di legge e la disciplina inerente al settore gas, anche emanata dall'Autorità per l'energia: la concessionaria sottostà inoltre a tutte le altre norme tecniche, sanitarie, igieniche e di polizia emanate o emanande dal concedente stesso, anche nell'interesse del servizio e degli utenti.

Art. 5

Canone di concessione

La concessionaria versa al Comune concedente un canone di concessione determinato rispettivamente:

- i) nella misura del 10% (dieci centesimi) del VRD per il periodo che va dal 01/01/2008 al 31/12/2008;

- ii) nella misura del 10% (dieci centesimi) del VRD per il periodo che va dal 01/01/2009 al 31/12/2009;
- iii) nella misura del 10% (dieci centesimi) del VRD per il periodo che va dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Tale canone viene versato per l'80% del VRD al termine di ogni anno solare, e per la parte rimanente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6

Estensione della rete

La Società si impegna a realizzare e/o completare le opere e gli interventi indicati nell'allegato all'istanza di proroga dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas presentato nel corso dell'anno 2007 che si allega alla presente convenzione (allegato 3).

La Società si impegna a realizzare e/o completare le opere e gli interventi di cui al periodo precedente nell'ordine e rispetto delle richieste del Comune e nella misura in cui queste non siano incompatibili rispetto a comprovate esigenze tecniche adeguatamente motivate.

La Società si impegna a svolgere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari.

Nelle strade, piazze, corsi e viali dove già esistono le tubazioni stradali, la concessionaria dovrà eseguire il servizio di distribuzione senza diritto a concorsi e rimborsi di spese da parte dell'utente, salvo quelle occorrenti per le opere di allacciamento della conduttura stradale fino al misuratore.

Per tutte le strade, anche non demaniali, non provviste di condutture, la concessionaria dovrà provvedere per la loro posa in opera senza il concorso nelle spese da parte dell'utente quando vi sia in media, per ogni dieci metri di conduttura, un utente che abbia fatto istanza di allacciamento.

Qualora non si verificano tali condizioni la concessionaria potrà dar corso alle richieste di allacciamento degli utenti, ma avrà il diritto di percepire da essi un contributo a fondo perduto pari al costo della condotta necessaria per servirli e di farsi anticipare tale contributo.

L'esecuzione delle opere di derivazione dalla conduttura stradale (organi di presa ed allacciamento interrati), delle colonne montanti e delle derivazioni da queste fino al misuratore (esclusa la nicchia o il cassetto di quest'ultimo) spetta esclusivamente alla concessionaria, la quale avrà il diritto di chiedere all'utente un contributo anticipato a fondo perduto in misura forfettaria, indicato nel prezziario allegato.

La concessionaria comunicherà ogni anno al concedente l'ammontare dei contributi di cui sopra. L'ammontare di tali contributi, determinato nel prezziario allegato, verrà aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione, anche accertata dall'ISTAT, dei numeri indici delle retribuzioni orarie

contrattuali gas e dei prezzi praticati dai grossisti. L'aggiornamento decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data di comunicazione.

Il Comune si impegna a collaborare con la Società, per quanto di sua competenza, nell'ottenimento di atti autorizzativi che condizionino l'esecuzione dell'impianto e siano di competenza di altre autorità.

Il Comune si impegna a rilasciare tempestivamente le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la modificazione dell'impianto.

Il Comune trasmette alla Società, su richiesta di quest'ultima, le informazioni in suo possesso per reperire e localizzare i terreni occorrenti per la realizzazione degli impianti. Nel caso si tratti di terreni in proprietà dell'amministrazione comunale, questa si impegna fin d'ora, compatibilmente con la destinazione di tali terreni, a renderli disponibili alla Società in affitto ad un canone da stabilirsi.

La Società, fatte salve la consistenza, la tipologia e lo sviluppo della rete, potrà apportare al progetto di cui al comma 1, previo accordo con il Comune, quelle modifiche che, alla luce delle condizioni effettivamente riscontrate in fase di esecuzione del progetto definitivo e nel corso dei lavori, risultassero necessarie per assicurare la massima funzionalità ed economicità dell'impianto di distribuzione.

Sono a carico della concessionaria le opere di ripristino del manto stradale nei termini indicati dal regolamento provinciale sugli scavi in sede stradale.

Art. 7

Condutture stradali- prescrizioni

Prima di occupare o di alterare in modo qualsiasi e anche momentaneamente il suolo e il sottosuolo stradale, la concessionaria dovrà procurarsi il consenso del concedente, salvi i casi di urgenza.

La concessionaria dovrà inoltre dare avviso agli utenti del sottosuolo dei lavori di scavo che intende eseguire, per gli accordi e le previdenze necessarie, manlevando fin d'ora il concedente da ogni eventuale molestia o azione giudiziaria.

Tale obbligo sarà automaticamente reso reciproco dal concedente per i servizi che interessino il sottosuolo pubblico gestiti in economia o tramite proprie aziende e, per quanto possibile, anche per tutti gli altri titolari di concessione di utilizzo del sottosuolo.

La concessionaria dovrà pure prestarsi, a sua cura e a spese del concedente, nei termini di tempo che saranno di volta in volta concordati, a tutti quegli spostamenti o modifiche di tubazione

che si rendano necessari per la esecuzione del piano regolatore o di qualsiasi altro lavoro da effettuarsi a carico o per iniziativa del concedente.

I lavori che interessino il suolo pubblico, compresi quelli per la ricerca e la riparazione di dispersioni (fughe), dovranno sempre essere eseguiti con la maggiore sollecitudine e gli scavi non dovranno rimanere aperti oltre i tempi tecnici indispensabili.

In casi di urgenza la concessionaria potrà procedere senz'altro alla esecuzione dei lavori occorrenti nel suolo pubblico dandone immediato avviso al concedente e comunicando altresì a quest'ultimo i motivi alla base dell'urgenza.

Le nuove condutture in sede stradale saranno poste a profondità conformi alle regole di buona tecnica.

Le opere di derivazione dalla condotta stradale (organi di presa e allacciamenti interrati) dovranno essere eseguite secondo le norme di buona tecnica.

Art. 8

Gas distribuito

La concessionaria si impegna, con riferimento ai quantitativi di gas venduti dalla stessa, a distribuire ad orario continuo, eccezion fatta per i casi di forza maggiore, gas naturale (metano) il cui potere calorifico sia quello del metano consegnato dalla SNAM, secondo le specifiche del relativo contratto di fornitura e compreso quindi nei termini di variabilità prescritti dal contratto stesso, in relazione anche a quanto previsto dalla vigente metodologia tariffaria. Qualora esigenze tecniche lo consiglino, la concessionaria, previa comunicazione al concedente, potrà integrare il gas naturale dei metanodotti con gas prodotto mediante altre materie.

In tal caso, il potere calorifico di detto gas di integrazione non dovrà essere inferiore a quello del gas naturale (metano) consegnato dalla SNAM come sopra detto.

Qualora esigenze tecniche lo consiglino, la concessionaria potrà, in accordo con il concedente, distribuire altri tipi di gas di qualsiasi origine e natura. In tal caso la concessionaria dovrà concordare con il concedente le caratteristiche del nuovo tipo di combustibile che dovranno essere tali da soddisfare le esigenze del servizio.

La pressione del gas nelle tubazioni in bassa pressione misurata lungo la rete stradale deve essere idonea al rispetto di condizioni di sicurezza, e comunque tale da evitare il pericolo dello stacco con ritorno di fiamma in apparecchi conformi alle norme UNI-CIG per il gas distribuito.

Qualora particolari esigenze relative a lavori in corso lo rendano indispensabile, la concessionaria potrà sospendere temporaneamente l'erogazione del gas, dandone comunicazione

almeno 24 ore prima sia al Comune, per iscritto, anche a mezzo fax, sia all'utenza, in forme adeguate (affissione sulle porte degli edifici interessati, comunicazione attraverso altoparlante,,,.).

Il concedente potrà procedere, a sue cure e spese, al controllo del potere calorifico del gas distribuito, attraverso il prelievo di campioni del gas erogato in rete.

Il prelievo del gas e l'accertamento del potere calorifico avvengono in contraddittorio con un rappresentante del concessionario, che sarà avvertito con un anticipo minimo, ma comunque tale da rendere possibile la sua presenza.

Art. 9

Compensi per l'attività di distribuzione del gas

I compensi per la distribuzione del gas sono determinati dalle vigenti tariffe.

Qualora durante la concessione venisse a mancare qualsiasi forma di determinazione autoritativa delle tariffe, il prezzo della distribuzione sarà concordato tra le parti.

Analogamente si procederà in caso di adozione di nuovi processi di fabbricazione del gas, per la cessione del quale non siano previste tariffe applicabili autoritativamente.

Art. 10

Vigilanza e controllo del concedente sulla qualità del servizio e sugli impianti

Il concedente potrà fare a sua cura e spese tutti i controlli, gli accertamenti e le verifiche ritenuti necessari per dimostrare che le condizioni previste dalla presente convenzione sono osservate, anche attraverso propri delegati.

Art. 11

Scadenza della concessione e destinazione dell'impianto

La concessione scade il 31/12/2010. E' fatta salva la facoltà del comune di bandire anticipatamente la gara per il nuovo affidamento.

Alla scadenza della concessione, anche per cessazione del periodo transitorio previsto dalla legislazione vigente sul gas, al titolare dell'affidamento e della concessione verrà riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000, calcolato con i criteri di cui alla lett. a) e b) dell'art. 24 del R.D. n. 2578/1925. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

La stima del valore, sarà eseguita d'intesa tra le parti o, in mancanza d'intesa, per la risoluzione di ogni controversia relativa all'applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti faranno riferimento al giudice ordinario competente per il territorio.

L'impianto dovrà essere in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso, e comunque in condizioni di piena efficienza.

Il concessionario ha diritto di ritenzione sugli impianti, con l'obbligo di assicurare la piena gestione del servizio stesso e ogni eventuale manutenzione, al fine di garantirne la continuità, fino ad avvenuta corresponsione - per intero - del valore degli impianti ai sensi dei commi che precedono; quando il Comune lo richiederà, la società dovrà prestarsi alla redazione del verbale di ricognizione e consistenza degli impianti.

Art. 12

Decadenza della concessione

La presente concessione si intenderà senz'altro decaduta, in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della concessionaria.

La decadenza potrà invece essere pronunciata dal concedente:

- in caso di trasferimento della concessione a terzi senza il consenso del concedente;
- in caso di subconcessione anche parziale del servizio da parte della concessionaria a terzi senza il consenso del concedente;
- in caso di sospensione della distribuzione del gas per più di sette giorni consecutivi per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e della presente convenzione, attinenti alla gestione del servizio verso l'utenza;
- in caso di mancato ingiustificato rispetto delle richieste formulate da parte del Comune ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della presente convenzione. In tutti i casi di cui sopra, prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il concedente notifica alla concessionaria una diffida, con la quale le intima di rimuovere tempestivamente le inadempienze riscontrate, entro un termine non inferiore a 20 giorni.

Qualora la concessionaria non ottemperi alla diffida, ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano comunque molto gravi, il concedente può pronunciare la decadenza della concessionaria entro 6 mesi dall'inoltro della diffida.

La decadenza della concessione comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dell'impianto e del relativo materiale, mobile ed immobile, funzionale all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai

sensi dell'articolo 11 che precede. Tale indennità sarà ridotta, a titolo di sanzione per le inadempienze della concessionaria, del 5% (cinque centesimi), salvo comunque il risarcimento di ogni eventuale danno causato dalle inadempienze citate.

La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati espletandoli nel rispetto del presente contratto, anche in caso di decadenza della concessione, fino al momento in cui il Comune lo ritenga opportuno; quando il Comune lo richiederà, la Società dovrà prestarsi tempestivamente alla redazione del verbale di ricognizione e consistenza degli impianti

Art. 13

Trasferimento della concessione

Il trasferimento, totale o parziale, della presente concessione può essere effettuato solo previo espresso consenso del Comune.

Art. 14

Subappalto

Il subappalto delle attività di costruzione dell'impianto di distribuzione (come ad esempio scavi, reinterri, opere murarie, etc.) è ammesso liberamente purchè le imprese utilizzate siano di comprovata esperienza e capacità e presentino i requisiti di cui alla normativa in tema di prevenzione del fenomeno mafioso.

Il concessionario si impegna a far rispettare ai subappaltatori le prescrizioni circa la vigilanza ed il controllo comunale contenute nella presente convenzione.

Art. 15

Esecuzione d'ufficio

Se, verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi derivanti da questa convenzione, la Società, regolarmente diffidata, non ottempera ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della società, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.

Art. 16

Spese contrattuali

Tutte le spese per attivare la presente convenzione, ivi comprese imposte e tasse di registro, sono a totale carico della concessionaria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA **(Ai sensi art. 49 T.U. 267/2000)**

Il presente parere, favorevole, riguarda esclusivamente la proposta di convenzione, rielaborata rispetto alla proposta inoltrata, tra Comune e Veneto Distribuzione s.p.a., prendendo atto di una situazione già consolidata e con particolare riferimento a quanto disposto con precedente deliberazione di C.C. n. 6 del 30.03.2007, della cui regolarità non si entra in merito.

Attualmente il servizio di distribuzione gas metano, esercitato da veneto Distribuzione s.p.a. in forza della suddetta Deliberazione è privo di convenzione che regoli i rapporti tra il Comune e la medesima Ditta e soprattutto risulta gratuito.

Le ultime novità legislative relative al servizio di distribuzione gas introdotte dalla Finanziaria 2008 (l. n. 244 del 24/12/2007), si vanno ad aggiungere al quadro normativo di riferimento. L'art. 2, comma 175, della Finanziaria 2008 ha, infatti, recentemente modificato l'art. 46 bis del D.L. n. 157/07, convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007, con riflessi assai rilevanti per i Comuni. La nuova norma (citato art. 46 bis) prevede, al 2° comma, che entro il 1° dicembre 2008 siano determinati dal Ministero i cosiddetti "ambiti territoriali minimi" per lo svolgimento delle gare, sulla base dell'individuazione dei bacini d'utenza ottimali. Ai sensi del 3° comma dell'art. 46 bis "le gare sono bandite entro due anni dalla individuazione del relativo ambito territoriale" che, a sua volta, dovrebbe essere individuato come detto entro il 1° dicembre 2008: di conseguenza, il termine per bandire le gare dovrebbe essere il 1° dicembre 2010.

Per favorire l'omogeneizzazione rispetto alla naturale scadenza dei singoli Comuni è stato previsto l'incentivo di cui al 4° co. dell'art. 46bis ossia l'incremento del canone di concessione fino al 10% del VRD. Tale importante disposizione consente la possibilità di riconoscere tale incentivo, a favore di quei Comuni che, a partire dal gennaio 2008, pur potendo andare a gara (per scadenza naturale della concessione), attenderanno l'individuazione degli ambiti territoriali per indire la gara con l'ambito territoriale di appartenenza (l'incremento del VRD avrà durata dalla data di scadenza della concessione fino al passaggio a nuovo gestore dell'intero ambito territoriale), creando così un regime di "proroga di fatto".

La materia è per sua natura multi disciplinare e coinvolge necessariamente più competenze, molteplici sono gli aspetti coinvolti nell'analisi della questione proposta, (tecnici, economico - finanziari, legale - contrattuali e fiscali) che devono essere valutati da parte del Comune prima di addivenire ad una scelta consapevole e fruttuosa.

Per questo motivo il Comune di Bagnoli di Sopra ha acquisito agli atti il parere dell'Avvocato Romagnoli, incaricato specificatamente per l'assistenza legale.

Tale parere è pervenuto agli atti comunali in data 12.11.2008 prot. n. 7864 e descrive, per punti, la situazione attualmente generata in considerazione dell'evoluzione normativa e delle variazioni dell'originario soggetto referente, Co.s.e.con Consorzio. Si richiamano altresì le integrazioni fornite dallo stesso avvocato Romagnoli in data 21.10.2008 prot. n. 7081.

Le osservazioni indicate dall'Avv. Romagnoli devono essere considerate a completamento del presente parere per le questioni non prese in esame e non di competenza ed a chiarimento della convenienza ed opportunità della convenzione proposta.